

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI VERBALI DAL N. 14 AL N. 20 ADOTTATI NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DELL'8 GIUGNO 2026.

La Sindaca introduce il punto all'ordine del giorno.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 8 giugno 2026 il Consiglio Comunale ha proceduto all'adozione delle deliberazioni n. 14, 15, 16, 17, 18, 19, e 20;

Richiamato l'art. 60, comma 12, del Regolamento del Consiglio comunale a mente del quale i verbali delle sedute sono approvati con apposita deliberazione nella prima seduta utile successiva;

Viste le deliberazioni dalla n. 14 alla n. 20 del 08/06/2026;

Stante la necessità di procedere all'approvazione dei suddetti verbali, allegati alla lettera "A";

Atteso che il presente atto non comporta riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico-finanziaria né sul patrimonio dell'Ente e che, pertanto, non è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa reso dal Responsabile del Settore Affari Generali ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147bis del d.lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n., astenuti n. ..., contrari n...., resi in forma palese nei modi di legge, essendo n. ... i consiglieri presenti e n.... i votanti,

DELIBERA

Di recepire le premesse di cui sopra quale parte integrante e sostanziale della presente proposta deliberativa;

Di approvare a tutti gli effetti i verbali delle deliberazioni dalla n. 14 al n. 20 adottate nella seduta di consiglio dell'8 giugno 2026.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / **29**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria, Contratti e Centro Acquisti**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEI VERBALI DAL N. 14 AL N. 20 ADOTTATI NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DELL'8 GIUGNO 2026.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria, Contratti e Centro Acquisti)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **21/07/2026**

Il Responsabile di Settore

COMUNE DI PONTERANICA

Provincia di Bergamo

Codice Ente 10173
Deliberazione n. 14 del 08/06/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI VERBALI DAL N. 6 AL N. 9 ADOTTATI NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 MARZO 2026.

L'anno 2026 addì 8 del mese di Giugno alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale. All'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTE
Pini Susanna	SI
Nevola Alberto	SI
Bonora Giulia	SI
Rota Nodari Cristian	SI
Parietti Roberta	SI
Cremaschi Cesare	AG
Marchesi Stefania	SI
Prometti Luca	SI
Pellegrinelli Jacopo	SI
Tironi Luca Ermanno	SI
Aldegani Cristiano Simone	SI
Cortinovis Ernando	SI
Mastrorocco Francesco	SI

Totale presenti	12
Totale assenti	0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Omboni Alessandra il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Pini Susanna nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI VERBALI DAL N. 6 AL N. 9 ADOTTATI NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 MARZO 2026.

La Sindaca introduce il punto all'ordine del giorno.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 30 marzo 2026 il Consiglio Comunale ha proceduto all'adozione delle deliberazioni n. 6, 7, 8 e 9;

Richiamato l'art. 60, comma 12, del Regolamento del Consiglio comunale a mente del quale i verbali delle sedute sono approvati con apposita deliberazione nella prima seduta utile successiva;

Viste le deliberazioni dalla n. 6 alla n. 9 del 30/03/2026;

Stante la necessità di procedere all'approvazione dei suddetti verbali, allegati alla lettera "A";

Atteso che il presente atto non comporta riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico-finanziaria né sul patrimonio dell'Ente e che, pertanto, non è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa reso dal Responsabile del Settore Affari Generali ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147bis del d.lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 1 (Pellegrinelli Jacopo), contrari n.0, resi in forma palese nei modi di legge, essendo n. 12 i consiglieri presenti e n.11 i votanti,

DELIBERA

Di recepire le premesse di cui sopra quale parte integrante e sostanziale della presente proposta deliberativa;

Di approvare a tutti gli effetti i verbali delle deliberazioni dalla n. 6 al n. 9 adottate nella seduta di consiglio del 30 marzo 2026.

Delibera di Consiglio comunale n. del



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 24

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria, Contratti e Centro Acquisti**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEI VERBALI DAL N. 6 AL N. 9 ADOTTATI NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 MARZO 2026.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria, Contratti e Centro Acquisti)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/05/2026

Il Responsabile di Settore

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
(PINI SUSANNA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(OMBONI ALESSANDRA)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED INVIO AI CAPIGRUPPO

- Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art 124, comma 1, del T.U. approvato con D.LGS n.267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on-line il giorno 21/07/2026 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL Segretario Comunale
(Omboni Alessandra)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune e diventerà **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134 terzo comma, del Dgs. 18 agosto 2000 n. 267 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione, salvo dichiarazione di immediata eseguibilità

Addì, 21/07/2026

IL Segretario Comunale
(Omboni Alessandra)

COMUNE DI PONTERANICA

Provincia di Bergamo

Codice Ente 10173
Deliberazione n. 15 del 08/06/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI VERBALI DAL N. 10 AL N. 13 ADOTTATI NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 APRILE 2026.

L'anno 2026 addì 8 del mese di Giugno alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale. All'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTE
Pini Susanna	SI
Nevola Alberto	SI
Bonora Giulia	SI
Rota Nodari Cristian	SI
Parietti Roberta	SI
Cremaschi Cesare	AG
Marchesi Stefania	SI
Prometti Luca	SI
Pellegrinelli Jacopo	SI
Tironi Luca Ermanno	SI
Aldegani Cristiano Simone	SI
Cortinovis Ernando	SI
Mastrorocco Francesco	SI

Totale presenti	12
Totale assenti	0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Omboni Alessandra il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Pini Susanna nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI VERBALI DAL N. 10 AL N. 13 ADOTTATI NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 APRILE 2026.

La Sindaca introduce il punto all'ordine del giorno.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 27 aprile 2026 il Consiglio Comunale ha proceduto all'adozione delle deliberazioni n. 10, 11, 12 e 13;

Richiamato l'art. 60, comma 12, del Regolamento del Consiglio comunale a mente del quale i verbali delle sedute sono approvati con apposita deliberazione nella prima seduta utile successiva;

Viste le deliberazioni dalla n. 10 alla n. 13 del 27/04/2026;

Stante la necessità di procedere all'approvazione dei suddetti verbali, allegati alla lettera "A";

Atteso che il presente atto non comporta riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico-finanziaria né sul patrimonio dell'Ente e che, pertanto, non è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa reso dal Responsabile del Settore Affari Generali ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147bis del d.lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 1 (Aldegani Cristiano Simone), contrari n. 0, resi in forma palese nei modi di legge, essendo n. 12 i consiglieri presenti e n. 11 i votanti,

DELIBERA

Di recepire le premesse di cui sopra quale parte integrante e sostanziale della presente proposta deliberativa;

Di approvare a tutti gli effetti i verbali delle deliberazioni dalla n. 10 al n. 13 adottate nella seduta di consiglio del 27 aprile 2026.

Delibera di Consiglio comunale n. del



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / **25**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria, Contratti e Centro Acquisti**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEI VERBALI DAL N. 10 AL N. 13 ADOTTATI NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 APRILE 2026.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria, Contratti e Centro Acquisti)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **30/05/2026**

Il Responsabile di Settore

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
(PINI SUSANNA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(OMBONI ALESSANDRA)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED INVIO AI CAPIGRUPPO

- Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art 124, comma 1, del T.U. approvato con D.LGS n.267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on-line il giorno 21/07/2026 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL Segretario Comunale
(Omboni Alessandra)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune e diventerà **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134 terzo comma, del Dgs. 18 agosto 2000 n. 267 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione, salvo dichiarazione di immediata eseguibilità

Addì, 21/07/2026

IL Segretario Comunale
(Omboni Alessandra)

COMUNE DI PONTERANICA

Provincia di Bergamo

Codice Ente 10173
Deliberazione n. 16 del 08/06/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO RIFIUTI PER IL PERIODO 2026-2029

L'anno 2026 addì 8 del mese di Giugno alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale. All'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTE
Pini Susanna	SI
Nevola Alberto	SI
Bonora Giulia	SI
Rota Nodari Cristian	SI
Parietti Roberta	SI
Cremaschi Cesare	AG
Marchesi Stefania	SI
Prometti Luca	SI
Pellegrinelli Jacopo	SI
Tironi Luca Ermanno	SI
Aldegani Cristiano Simone	SI
Cortinovis Ernando	SI
Mastrorocco Francesco	SI

Totale presenti	12
Totale assenti	0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Omboni Alessandra il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Pini Susanna nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026-2029

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno.

Passa, quindi, la parola all'assessore all'edilizia pubblica, privata, urbanistica, cimitero, ecologia, Giulia Bonora, che illustra l'argomento.

Gli interventi dei consiglieri sono trascritti nel documento che si allega sotto la lettera "D".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

Considerato che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705.

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI.

Preso atto che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti.

Richiamato l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che *"Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."*

Considerato che il citato art. 52, del D.lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie.

Visto il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti "TARI".

Richiamata la deliberazione dell'ARERA¹ n. 443/2019/R/RIF, del 31 ottobre 2019, con la quale è stato adottato un nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), che definisce i criteri di riconoscimento - nell'elaborazione del Piano Economico Finanziario (PEF) - dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio per il periodo 2018-2021, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale.

Dato atto che:

- a) con deliberazione n. 363/2021/R/RIF, del 3 agosto 2021, l'ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF.

¹ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (**ARERA**).

- b) con successiva delibera n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, l'ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029, per la definizione delle entrate tariffarie, nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.
- c) con determina n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025 l'ARERA ha altresì proceduto all'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché all'approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative.

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 17/04/2024 di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) della tassa rifiuti "TARI" per il periodo 2024-2025".

Dato atto che in forza dei richiamati provvedimenti dell'ARERA risulta necessario procedere all'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) della tassa rifiuti "TARI" per il terzo periodo regolatorio 2026-2029", quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe.

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- per la redazione del PEF devono essere seguite le indicazioni del citato metodo MTR-3 elaborato da ARERA, che disciplina i criteri di determinazione dei costi per il terzo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999.

Dato atto che le fatture che verranno emesse per la riscossione della TARI, dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA e successive modificazioni e integrazioni in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza.

Rilevato che il comma 651 della citata Legge n. 147/2013 prevede che *"651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*.

Rilevato inoltre che il successivo comma 652, prevede che *"652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per*

cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato I....omissis.».

Preso atto che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nell'allegato piano economico finanziario (P.E.F.) per gli anni 2026-2029, predisposto secondo quanto previsto dal metodo MTR-3 di cui alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF Allegato A, sulla base degli schemi tipo approvati con determina ARERA n. 1/2025.

Dato atto che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 29, del metodo MTR-3, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF.

Visto il punto 4.5 della determina ARERA n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025 che prevede che dal totale dei costi indicati nel piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Richiamate le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006.

Considerato che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe.

Richiamata la deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 in materia di "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e il relativo allegato A recante il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (di seguito: TQRIF).

Considerato che la procedura di approvazione del PEF è ora disciplinata dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF il quale nel disciplinare la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti prevede che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale deve assicurare nel procedimento di validazione adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Ponteranica non è presente e/o operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alla vigente normativa le funzioni di Ente territorialmente competente sono svolte dal Comune.

Visto l'allegato "Piano Finanziario TARI – 2026-2029", relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto secondo il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF e relativo Allegato A, ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF, ed elaborato dal soggetto gestore.

Delibera di Consiglio comunale n. del

Dato atto che il Piano Finanziario è stato predisposto tenendo conto della documentazione predisposta dal soggetto gestore, Servizi Comunali S.p.a., per i servizi affidati costituita da:

- 1) PEF 2026-2029 modello ARERA c.d. “grezzo” con le sole componenti del Gestore;
- 2) Relazione di accompagnamento;
- 3) autocertificazione di cui all'allegato alla determina ARERA N. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025.

Preso atto che il Piano Finanziario è stato sottoposto alla procedura di validazione prevista dalla regolazione ARERA vigente, svolta dal soggetto incaricato FIDES ADVISORY S.R.L., dotato di adeguati requisiti di terzietà rispetto al gestore del servizio, giusto verbale/protocollo n. 5780 del 25.05.2026.

Ritenuto per quanto sopra evidenziato di potere procedere all'approvazione del “Piano Finanziario TARI per gli anni 2026-2029” come risultante dagli allegati costituenti parte integrale e sostanziale della presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all'Autorità, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025.

Visto l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: *«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».*

Visto l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».*

Vista la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2025 (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2025) con il quale è stato disposto il differimento al 28 febbraio 2026 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali.

Visto l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, e successive modificazioni², il quale

² Vedi da ultimo art. 1, comma 677, L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

677. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « 30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio».

prevede che “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”.

Visti:

- l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che attribuiscono al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di un piano finanziario e di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.

Uditi gli interventi dei consiglieri che hanno chiesto la parola interamente trascritti nel documento che si allega sotto la lettera “D”;

Acquisito, il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa da parte del Responsabile del Settore Finanziario.

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Aldegani Cristiano Simone, Mastrorocco Francesco, Tironi Luca Ermanno e Cortinovis Ernando), contrari n.0, resi in forma palese nei modi di legge, essendo n. 12 i consiglieri presenti e n. 8 i votanti,

DELIBERA

1. Di prendere atto e di approvare le premesse costituenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto dell'esito positivo della procedura di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2026-2029.
3. Di approvare l'allegato Piano Economico Finanziario “PEF TARI anni 2026-2029”, predisposto secondo il metodo tariffario MTR-3 di ARERA richiamato in premessa e composto dalla seguente documentazione costituente parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - a. Relazione di accompagnamento;
 - b. Piano economico finanziario PEF 2026-2029;
 - c. Atto di validazione;che si allegano alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
4. Di trasmettere copia del presente atto e relativi allegati all'ARERA come previsto dall'articolo 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025 (MTR-3).

Successivamente

Delibera di Consiglio comunale n. del

Ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Aldegani Cristiano Simone, Mastrorocco Francesco, Tironi Luca Ermanno e Cortinovis Ernando), contrari n.0, resi in forma palese nei modi di legge, essendo n. 12 i consiglieri presenti e n. 8 i votanti,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 22**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria, Programmazione e Bilancio, Economato**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO RIFIUTI PER IL PERIODO 2026-2029**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria, Programmazione e Bilancio, Economato)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/05/2026

Il Responsabile di Settore
Donatella Morgante

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/05/2026

Responsabile del Servizio Finanziario
Donatella Morgante

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
(PINI SUSANNA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(OMBONI ALESSANDRA)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED INVIO AI CAPIGRUPPO

- Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art 124, comma 1, del T.U. approvato con D.LGS n.267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on-line il giorno 21/07/2026 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL Segretario Comunale
(Omboni Alessandra)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune e diventerà **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134 terzo comma, del Dgs. 18 agosto 2000 n. 267 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione, salvo dichiarazione di immediata eseguibilità

Addì, 21/07/2026

IL Segretario Comunale
(Omboni Alessandra)

COMUNE DI PONTERANICA

Provincia di Bergamo

Codice Ente 10173
Deliberazione n. 17 del 08/06/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI PER L'ANNO 2026

L'anno 2026 addì 8 del mese di Giugno alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale. All'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTE
Pini Susanna	SI
Nevola Alberto	SI
Bonora Giulia	SI
Rota Nodari Cristian	SI
Parietti Roberta	SI
Cremaschi Cesare	AG
Marchesi Stefania	SI
Prometti Luca	SI
Pellegrinelli Jacopo	SI
Tironi Luca Ermanno	SI
Aldegani Cristiano Simone	SI
Cortinovis Ernando	SI
Mastrorocco Francesco	SI

Totale presenti	12
Totale assenti	0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Omboni Alessandra il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Pini Susanna nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI PER L'ANNO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno.

Passa, quindi, la parola all'assessore all'edilizia pubblica, privata, urbanistica, cimitero, ecologia, Giulia Bonora, che illustra l'argomento.

Gli interventi dei consiglieri sono trascritti nel documento che si allega sotto la lettera "C".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili.

Considerato che la richiamata legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705.

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI.

Preso atto che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti.

Richiamato l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che *"Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."*

Considerato che il citato art. 52, del D.lgs n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie.

Visto il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI.

Considerato che sul territorio del comune di Ponteranica è applicata la tariffa corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della Legge n. 147/2013.

Richiamata la deliberazione dell'ARERA¹ n. 443/2019/R/RIF, del 31 ottobre 2019, con la quale è stato adottato un nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), che definisce i criteri di riconoscimento - nell'elaborazione del Piano Economico Finanziario (PEF) -

¹ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio per il periodo 2018-2021, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale.

Considerato che:

- a) con deliberazione n. 363/2021/R/RIF, del 3 agosto 2021, l'ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF.
- b) con successiva delibera n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, l'ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029, per la definizione delle entrate tariffarie, nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.
- c) con determina n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025 l'ARERA ha altresì proceduto alla approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché alla approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative.

Dato atto che in forza dei richiamati provvedimenti - sub lett. b) e c) dell'ARERA - con deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta odierna è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) della tassa rifiuti "TARI" per il terzo periodo regolatorio 2026-2029", quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe.

Ritenuto quindi di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 sulla base del PEF 2026-2029.

Rilevato che il comma 651 della citata Legge n. 147/2013 prevede che *"651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*.

Rilevato inoltre che il successivo comma 652, prevede che *«652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1omissis.»*.

Dato Atto che per la gestione della TARI occorre quindi tenere presente che:

Delibera di Consiglio comunale n. del

- l'applicazione del corrispettivo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la determinazione delle tariffe pur partendo da dati che provengono dal PEF - predisposto secondo il metodo MTR-3 elaborato da ARERA, che riporta i dati economici per tutto il terzo periodo regolatorio - assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999.

Preso atto che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nell'allegato piano economico finanziario (P.E.F.) per gli anni 2026-2029, predisposto secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), sulla base degli schemi tipo approvati con determina ARERA n. 1/2025.

Richiamate le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006.

Richiamata la deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022 del 15/2022/R/RIF in materia di "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e il relativo allegato a "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (di seguito: TQRIF).

Dato atto che le fatture che verranno emesse per la riscossione della TARI, dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA e ss.mm.ii. in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza.

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche.

Tenuto conto che le utenze domestiche sono suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999.

Considerato che il "Piano Economico Finanziario (PEF) della tassa rifiuti "TARI" per il terzo periodo regolatorio 2026-2029", espone i costi e il conseguente quadro tariffario, come di seguito riportato:

Riepilogo PEF e quadro tariffario

	2026			2027		
	Gestore	Comune	Totale	Gestore	Comune	Totale

Delibera di Consiglio comunale n. del

TVa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	323.546	-	323.546	321.585	-	321.585
TFa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	173.397	-	173.397	184.321	-	184.321
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	496.943	-	496.943	505.906	-	505.906

$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			319.890			318.339
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			173.397			184.321
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			493.286			502.660

	2028			2029		
	Gestore	Comune	Totale	Gestore	Comune	Totale
TVa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	329.330	-	329.330	329.330	-	329.330
TFa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	176.542	-	176.542	171.525	-	171.525
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	505.872	-	505.872	500.854	-	500.854

$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			326.083			326.083
--	--	--	---------	--	--	---------

$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			176.542			171.525
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			502.626			497.608

Dato atto che:

- nella predisposizione del PEF 2026-2029 si è tenuto conto delle risultanze del fabbisogno standard. (co. 653 della legge n. 147 del 2013) come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani come previsto dal “MTR-3 Deliberazione ARERA 397/2025”.
- l'importo della manovra tariffaria della TARI 2026 a copertura dei costi previsti dal piano finanziario è pari ad € 493.286 di cui parte fissa € 173.397 e parte variabile € 319.890 considerato al netto della componente relativa alle detrazioni di cui al comma 4.5 della determina ARERA n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025;

Considerate le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006.

Dato atto che:

- con le tariffe che vengono approvate è assicurata, ai sensi dell'articolo 1 comma 654, della legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- le tariffe TARI da applicare per l'anno 2026, determinate in conformità alle disposizioni citate, risultano indicate negli allegati alla presente deliberazione;
- sull'importo della TARI deve essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, come previsto dall'art. 1 comma 666, della legge n. 147 del 27/12/2013, nella misura del 5%;
- In attuazione della delibera dell'ARERA del 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF² e successive modificazioni, su tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva devono essere applicate le seguenti “componenti perequative unitarie”:
- la componente UR1,a, è pari a 0,10 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- la componente UR2,a, è pari a 1,50 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

² Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/RIF, integrato e modificato dalle deliberazioni 133/2025/R/RIF, 176/2025/R/RIF e 355/2025/R/RIF

- g) la componente UR3,a pari a 6 €/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti.
- h) l'importo unitario delle componenti perequative non risulta variato per l'anno 2026.

Richiamato il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24 di adozione del *“Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”* (in Gazz. Uff. del 13 marzo 2025, n. 60).

Dato atto che la predetta agevolazione (bonus sociale) si applica dal 1° gennaio 2025 secondo modalità applicative stabilite da Arera. Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto a una unica fornitura di servizio degli utenti domestici il cui nucleo familiare possiede un ISEE non superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. Il bonus consiste in una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva ed è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso di un ISEE con i valori indicati. Quindi, l'utente non dovrà presentare alcuna richiesta, similmente a quanto avviene per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, ma il bonus dovrà essere riconosciuto d'ufficio, dal Comune o dal gestore della tariffa corrispettiva.

Considerato che, in coerenza con quanto disposto dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 al fine di consentire l'erogazione dell'agevolazione e la copertura dei relativi oneri a partire dall'anno 2025:

- a) l'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato in data 1 aprile 2025 la deliberazione 133/2025/R/RIF con cui si è dato avvio al procedimento finalizzato a definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale;
- b) nelle more della completa definizione del provvedimento, ARERA ha stabilito che, già dal 1 gennaio 2025, tra le quote perequative comprese nella tariffa complessiva del servizio di gestione dei rifiuti debba essere ricompreso un nuovo importo UR3,a (componente perequativa unitaria per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti) che, per l'anno 2025 (e 2026), è stabilita in 6 €/utenza ma potrà essere aggiornata annualmente da ARERA, eventualmente differenziando tra utenze domestiche e non domestiche.

Dato atto che:

- a) con successiva deliberazione ARERA del 29 luglio 2025 n. 355/2025/R/RIF sono state approvate le “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24” Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (di seguito: TUBR).
- b) l'individuazione dei beneficiari dovrà essere effettuata mediante le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della Previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni.
- c) in forza delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti, stabilite dal TUBR:

- l'agevolazione (bonus) spettante nell'anno "a" (2025) per ogni utenza domestica agevolabile, è determinata applicando una riduzione pari al 25% della TARI/Tariffa corrispettiva altrimenti dovuta nel medesimo anno "a" al lordo delle componenti perequative, al netto dell'IVA, se dovuta, e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani;
- il Comune in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti deve procedere al riconoscimento automatico del bonus sociale entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 (anno 2026) nella prima rata utile.

Considerato che:

- la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- i coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa per le singole categorie di utenze sono stati fissati nel rispetto del criterio legale della capacità di produzione dei rifiuti previsto dal D.P.R. n. 158/1999 in misura non superiore ai valori massimi (vedasi le linee guida per l'elaborazione delle tariffe predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in <http://www.finanze.gov.it/>) come risulta dalla allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo TARI, per le utenze domestiche e non domestiche (allegato A);
- ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 (e del regolamento per l'applicazione della TARI), per il finanziamento a copertura tariffaria delle ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 è previsto un apposito stanziamento di bilancio la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Ritenuto, per le esposte motivazioni, di approvare l'allegato formante parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento per ogni tipologia di utenza unitamente al quadro riepilogativo delle tariffe della TARI per l'anno 2026.

Ritenuto di dover stabilire per il versamento della TARI 2026 le seguenti scadenze:

Rata	% Tributo da addebitare su base annua	Scadenza	Note
1	50%	30/07/2026	con facoltà di versamento in unica soluzione entro il 30 luglio 2026
2	50%	30/11/2026	

Ritenuto di dover attribuire alla Giunta Comunale la facoltà di poter modificare, nel corso dell'anno, le predette scadenze di pagamento della TARI con apposita motivata deliberazione.

Dato atto che le fatture che verranno emesse per la riscossione della TARI, dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA e ss.mm.ii. in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza.

Preso atto che la delibera che approva le tariffe TARI dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate

Delibera di Consiglio comunale n. del

dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale.

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico.

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia.

Visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

Richiamato l'art. 37 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che aggiunge il comma 19-bis all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, disponendo che *“19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani”*.

Visto l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*.

Visto l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro*

il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

Visto l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.*

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2024 (in G.U. Serie Generale n. 2 del 03.01.2025) con il quale è stato disposto il differimento al 28 febbraio 2025 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali.

Visto l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, e successive modificazioni, il quale prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”.*

Richiamati i commi 15,15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni.

Visti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visti:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto di disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le *«disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»*.

Con l'assistenza del Segretario Comunale in ordine all'oggetto, alle finalità e alla procedura del presente atto, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

Uditi gli interventi dei consiglieri che hanno chiesto la parola interamente trascritti nel documento che si allega sotto la lettera “C”;

Delibera di Consiglio comunale n. del

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Aldegani Cristiano Simone, Mastrorocco Francesco, Tironi Luca Ermanno e Cortinovis Ernando), contrari n.0, resi in forma palese nei modi di legge, essendo n. 12 i consiglieri presenti e n. 8 i votanti,

DELIBERA

1. Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di prendere atto che con deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta odierna è stato approvato il Piano Finanziario per il periodo 2026-2029, quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe.
3. Di approvare la manovra tariffaria e le tariffe TARI anno 2026 come da allegato A.
4. Di approvare, come da allegato B, i costi relativi alla dotazione ulteriore alla prima gratuita consegnata agli utenti TARI e ai costi relativi a servizi a richiesta, che saranno inseriti nella prima fatturazione utile post consegna o servizio richiesto.
5. Di stabilire per il versamento della TARI anno 2026 le seguenti rate:

Rata	% Tributo da addebitare su base annua	Scadenza	Note
1	50%	30/07/2026	con facoltà di versamento in unica soluzione entro il 30 luglio 2026
2	50%	30/11/2026	

6. Di attribuire alla Giunta Comunale la facoltà di modificare le predette scadenze di pagamento della TARI nel corso dell'anno con apposita motivata deliberazione.
7. Di dare atto che:
 - a) sull'importo della TARI deve essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, come previsto dall'art. 1 comma 666, della Legge n. 147/2013, nella misura del 5%.
 - b) In attuazione della delibera dell'ARERA del 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF e successive modificazioni, su tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva devono essere applicate le seguenti "componenti perequative unitarie":
 - la componente UR1,a, è pari a 0,10 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
 - la componente UR2,a, è pari a 1,50 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

- la componente UR3, a pari a 6 €/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti.
8. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Aldegani Cristiano Simone, Mastrorocco Francesco, Tironi Luca Ermanno e Cortinovis Ernando), contrari n.0, resi in forma palese nei modi di legge, essendo n. 12 i consiglieri presenti e n. 8 i votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del DLgs.18 agosto 2000, n. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 23**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria, Programmazione e Bilancio, Economato**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI PER L'ANNO 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria, Programmazione e Bilancio, Economato)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/05/2026

Il Responsabile di Settore
Donatella Morgante

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/05/2026

Responsabile del Servizio Finanziario
Donatella Morgante

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
(PINI SUSANNA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(OMBONI ALESSANDRA)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED INVIO AI CAPIGRUPPO

- Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art 124, comma 1, del T.U. approvato con D.LGS n.267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on-line il giorno 21/07/2026 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL Segretario Comunale
(Omboni Alessandra)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune e diventerà **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134 terzo comma, del Dgs. 18 agosto 2000 n. 267 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione, salvo dichiarazione di immediata eseguibilità

Addì, 21/07/2026

IL Segretario Comunale
(Omboni Alessandra)

COMUNE DI PONTERANICA

Provincia di Bergamo

Codice Ente 10173
Deliberazione n. 18 del 08/06/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMANLE N. 60 DEL 18.05.2026 VARIAZIONE N. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026 / 2028.

L'anno 2026 addì 8 del mese di Giugno alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale. All'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTE	
Pini Susanna	SI	
Nevola Alberto	SI	
Bonora Giulia	SI	
Rota Nodari Cristian	SI	
Parietti Roberta	SI	
Cremaschi Cesare	AG	
Marchesi Stefania	SI	
Prometti Luca	SI	
Pellegrinelli Jacopo	SI	
Tironi Luca Ermanno	SI	
Aldegani Cristiano Simone	SI	
Cortinovis Ernando	SI	
Mastrorocco Francesco	SI	
		Totale presenti 12
		Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Omboni Alessandra il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Pini Susanna nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMANLE N. 60 DEL 18.05.2026 VARIAZIONE N. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026 / 2028.

La Sindaca introduce il punto all'ordine del giorno. Passa, quindi, la parola all'Assessore al Bilancio, Nevola Alberto che illustra l'argomento.

Il consigliere Mastrocco Francesco, del gruppo consigliere "Un futuro per Ponteranica" legge una proposta di emendamento che si allega sotto la lettera "B"

Gli interventi dei consiglieri sono trascritti nel documento che si allega sotto la lettera "C".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 18.05.2026 ad oggetto "Variazione n.7 al Bilancio di previsione finanziario 2026/2028", che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (allegato "A");

Visto l'art. 175 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, con specifico riferimento al comma 4, laddove è prescritto che l'atto di ratifica consiliare debba avvenire entro 60 giorni dall'adozione della deliberazione adottata dall'Organo esecutivo;

Vista la regolarità della procedura seguita e l'osservanza dei termini per la ratifica;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, il revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla variazione di bilancio con verbale n. 39 in data 11.02.2026 (allegato "C" dell'allegato "A");

Preso atto che il consigliere Mastrocco Francesco, del gruppo consigliere "Un futuro per Ponteranica" ha presentato una proposta di emendamento che si allega sotto la lettera "B";

Considerato che la proposta di emendamento presentata dal consigliere Mastrocco Francesco, del gruppo consiliare "Un futuro per Ponteranica", non può essere accolta per le seguenti ragioni:

- l'oggetto della presente deliberazione consiliare è la ratifica, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), di un provvedimento già adottato dalla Giunta comunale nell'esercizio dei propri poteri;
- la ratifica costituisce un atto di controllo con cui il Consiglio comunale è chiamato unicamente a verificare la sussistenza dei presupposti di legittimità e di urgenza che hanno giustificato l'adozione dell'atto da parte della Giunta, non già a riesaminare o modificarne il merito;
- il procedimento di ratifica ha natura vincolata quanto al suo oggetto: il Consiglio può ratificare l'atto, confermandone integralmente gli effetti, oppure non ratificarlo, con

conseguente perdita di efficacia dello stesso per il futuro (ex nunc), fermi restando gli effetti già prodotti; non è invece configurabile un *tertium genus* costituito dalla ratifica parziale o modificata del provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa, resi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del d. lgs. 267/2000 dal responsabile del Settore finanziario;

Uditi gli interventi dei consiglieri che hanno chiesto la parola interamente trascritti nel documento che si allega sotto la lettera "C".

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n.3 (Aldegani Cristiano Simone, Tironi Luca Ermanno e Cortinovis Ernando), resi in forma palese nei modi di legge, essendo n. 12 i consiglieri presenti e n. 12 i votanti,

DELIBERA

Di dare atto che le premesse della presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale;

Di non considerare accettabile la proposta di emendamento del consigliere Mastrocco Francesco, del gruppo consigliere "Un futuro per Ponteranica";

Di ratificare ad ogni effetto di legge la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 18.05.2026 ad oggetto "Variazione n.7 al Bilancio di previsione finanziario 2026/2028", che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (allegato "A");

Dopodiché,

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n.3 (Aldegani Cristiano Simone, Tironi Luca Ermanno e Cortinovis Ernando), resi in forma palese nei modi di legge, essendo n. 12 i consiglieri presenti e n. 12 i votanti,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Delibera di Consiglio comunale n. «DELIBERA_NUM» del «DATA_SEDUTA»



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 21**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria, Programmazione e Bilancio, Economato**

Oggetto: **RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMANLE N. 60 DEL 18.05.2026 VARIAZIONE N. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026 / 2028.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria, Programmazione e Bilancio, Economato)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/05/2026

Il Responsabile di Settore
Donatella Morgante

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/05/2026

Responsabile del Servizio Finanziario
Donatella Morgante

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
(PINI SUSANNA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(OMBONI ALESSANDRA)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED INVIO AI CAPIGRUPPO

- Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art 124, comma 1, del T.U. approvato con D.LGS n.267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on-line il giorno 21/07/2026 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL Segretario Comunale
(Omboni Alessandra)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune e diventerà **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134 terzo comma, del Dgs. 18 agosto 2000 n. 267 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione, salvo dichiarazione di immediata eseguibilità

Addì, 21/07/2026

IL Segretario Comunale
(Omboni Alessandra)

COMUNE DI PONTERANICA

Provincia di Bergamo

Codice Ente 10173
Deliberazione n. 19 del 08/06/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
PERIODO: 01/01/2027-31/12/2036

L'anno 2026 addì 8 del mese di Giugno alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale. All'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTE
Pini Susanna	SI
Nevola Alberto	SI
Bonora Giulia	SI
Rota Nodari Cristian	SI
Parietti Roberta	SI
Cremaschi Cesare	AG
Marchesi Stefania	SI
Prometti Luca	SI
Pellegrinelli Jacopo	SI
Tironi Luca Ermanno	SI
Aldegani Cristiano Simone	SI
Cortinovis Ernando	SI
Mastorocco Francesco	SI

Totale presenti	12
Totale assenti	0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Omboni Alessandra il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Pini Susanna nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
PERIODO: 01/01/2027-31/12/2036

IL CONSIGLIO COMUNALE

La Sindaca introduce il punto all'ordine del giorno. Passa, quindi, la parola all'Assessore all'ambiente, cultura, commercio e turismo, Cristian Rota Nodari che illustra l'argomento.

Gli interventi dei consiglieri sono trascritti nel documento che si allega sotto la lettera "B".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la legge regionale 14 dicembre 1985, n. 81 *"Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale"*, all'articolo 6 prevedeva che i *"comuni, singoli o associati, concorrono all'organizzazione bibliotecaria regionale, provvedendo all'istituzione e al funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, urbani o intercomunali, per il coordinamento, l'integrazione e la diffusione dei servizi e delle risorse librarie e documentarie esistenti nel relativo territorio"*;
- il piano pluriennale regionale 2001 – 2003 in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale (D.G.R. n. VII/206 del 13/03/2001), ha proceduto ad una razionalizzazione dei sistemi bibliotecari locali, vincolando la costituzione dei nuovi raggruppamenti fra biblioteche al raggiungimento di un bacino di utenza di almeno 150.000 abitanti (tranne che e demografiche nelle aree a forte densità abitativa dove detto parametro è elevato a 300.000 abitanti o nelle aree con particolari specificità geografiche);
- la Provincia di Bergamo (D.G.P. n. 560 del 15/11/2001), in attuazione del programma pluriennale regionale, ha individuato i nuovi sistemi bibliotecari locali del territorio provinciale e, in particolare, il sistema bibliotecario intercomunale dell'area Nord-Ovest, comprendente i comuni dell'Isola Bergamasca, della Valle Imagna, della Valle Brembana e della Bassa Val San Martino;
- la legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 *"Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo"*, di abrogazione e sostituzione della citata l.r. n. 81/1985, e il vigente *programma triennale per la cultura di Regione Lombardia*, approvato con DCR n. 101 del 5 dicembre 2023, non hanno modificato i parametri citati necessari per la costituzione dei sistemi bibliotecari locali;

RICHIAMATA all'uopo la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 28.11.2011, con la quale questo Ente ha aderito al sistema bibliotecario in oggetto, approvandone il relativo schema di convenzione;

PRESO ATTO che, sulla base dei suddetti atti, si è costituito il *sistema bibliotecario intercomunale dell'area Nord-Ovest della provincia di Bergamo*), per il periodo 2012-2026, riconosciuto da Regione Lombardia con deliberazione di Giunta Regionale n. X/2115 dell'11/07/2014;

RILEVATO che la convenzione del sistema scade il 31 dicembre 2026 ed è pertanto necessario approvarne un nuovo testo;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Sindaci del 24/03/2026 ha approvato il nuovo schema di *convenzione per la costituzione del sistema bibliotecario intercomunale dell'area Nord-Ovest della provincia di Bergamo*, per il periodo 2027-2036, documento trasmesso dal Comune di Ponte San Pietro (ente capofila) con lettera prot. n. 8914 del 8/04/2026, prot. interno n. 3888 del 8/04/2026;

DATO ATTO che la nuova *convenzione* del sistema bibliotecario:

- ha la durata di 10 anni (dall'01/01/2027 al 31/12/2036),
- consente di operare dopo la sottoscrizione della stessa da parte di comuni e/o comunità montane che rappresentino complessivamente almeno 150.000 abitanti,
- individua nel Comune di Ponte San Pietro l'ente di riferimento, la biblioteca centro sistema, la sede operativa del nuovo sistema bibliotecario locale;

VALUTATA positiva l'esperienza di partecipazione al sistema bibliotecario in parola maturata in questi anni, dove si sono generalmente registrati significativi incrementi quali-quantitativi delle prestazioni delle biblioteche aderenti;

RITENUTO pertanto opportuno confermare l'adesione al sistema bibliotecario dell'area Nord-Ovest della provincia di Bergamo, secondo lo schema di convenzione proposto (All. 1);

RILEVATO che l'art. 14 della convenzione che si va ad approvare, prevede che "Al finanziamento del sistema si provvede con fondi costituiti da: le quote degli enti (comuni e/o comunità montane) convenzionati (...)" e che "Le quote annuali a carico degli enti aderenti sono programmate per periodi triennali e approvate dalla Conferenza dei Sindaci";

DATO ATTO che il dato storico relativo alla quota di competenza a carico del Comune di Ponteranica per il finanziamento del Sistema, deliberato negli ultimi anni dalla Conferenza dei Sindaci, si assesta nell'ordine degli € 9.000,00 l'anno, e che detta somma è disponibile sul capitolo n. 12350, cod. ministeriale 1.03.02.99.999, del bilancio 2026/2028, annualità 2027 e 2028;

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. 17 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., in materia di convenzioni per la gestione in forma associativa dei servizi comunali;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e della correttezza amministrativa reso, ai sensi degli artt. 49, comma 2, e 147 bis del D.Lgs 267/2000, dal Responsabile del Settore Sociale;

ACQUISITO altresì il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del settore Finanziario Contabile ai sensi degli artt. 49-comma 1 e 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale ed il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO, in ordine alla competenza dell'Organo deliberante, l'art. 42 comma 2 – lett. b) del d. lgs. 267/2000;

Uditi gli interventi dei consiglieri che hanno chiesto la parola interamente trascritti nel documento che si allega sotto la lettera "B";

Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 0, contrari n.0, resi in forma palese nei modi di legge, essendo n. 12 i consiglieri presenti e n. 12 i votanti,

DELIBERA

- 1) Di aderire al *sistema bibliotecario dell'area Nord-Ovest della provincia di Bergamo*, per il periodo 01/01/2027-31/12/2036, approvandone lo schema di convenzione, composto da n. 19 articoli, trasmesso dal Comune di Ponte San Pietro, Ente capofila, allegato al presente atto (All. 1), di cui forma parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il dato storico relativo alla quota di competenza a carico del Comune di Ponteranica per il finanziamento del Sistema, deliberato negli ultimi anni dalla Conferenza dei Sindaci, si assesta nell'ordine degli € 9.000,00 l'anno, e che detta somma è disponibile sul capitolo n. 12350, cod. ministeriale 1.03.02.99.999, del bilancio 2026/2028, annualità 2027 e 2028.
- 3) Di incaricare il responsabile del settore competente all'assunzione di tutti gli atti di gestione conseguenti.
- 4) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Ponte San Pietro, in qualità di Ente capofila.
- 5) Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Dopodiché,

Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 0, contrari n.0, resi in forma palese nei modi di legge, essendo n. 12 i consiglieri presenti e n. 12 i votanti,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / **19**

Ufficio Proponente: **Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA
NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PERIODO: 01/01/2027-31/12/2036**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/05/2026

Il Responsabile di Settore

Ferruccio Micheli

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/05/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Donatella Morgante

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
(PINI SUSANNA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(OMBONI ALESSANDRA)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED INVIO AI CAPIGRUPPO

- Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art 124, comma 1, del T.U. approvato con D.LGS n.267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on-line il giorno 21/07/2026 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL Segretario Comunale
(Omboni Alessandra)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune e diventerà **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134 terzo comma, del Dgs. 18 agosto 2000 n. 267 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione, salvo dichiarazione di immediata eseguibilità

Addì, 21/07/2026

IL Segretario Comunale
(Omboni Alessandra)

COMUNE DI PONTERANICA

Provincia di Bergamo

Codice Ente 10173
Deliberazione n. 20 del 08/06/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TRASFERIMENTO DEL VINCOLO DI SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO (S.A.P.) DA N. 3 ALLOGGI DELLO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA PONTESECCO N. 72 A N. 3 ALLOGGI DELLO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA CARINO N. 7

L'anno 2026 addì 8 del mese di Giugno alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale. All'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTE
Pini Susanna	SI
Nevola Alberto	SI
Bonora Giulia	SI
Rota Nodari Cristian	SI
Parietti Roberta	SI
Cremaschi Cesare	AG
Marchesi Stefania	SI
Prometti Luca	SI
Pellegrinelli Jacopo	SI
Tironi Luca Ermanno	SI
Aldegani Cristiano Simone	SI
Cortinovis Ernando	SI
Mastorocco Francesco	SI

Totale presenti	12
Totale assenti	0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Omboni Alessandra il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Pini Susanna nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: TRASFERIMENTO DEL VINCOLO DI SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO (S.A.P.) DA N. 3 ALLOGGI DELLO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA PONTESECCO N. 72 A N. 3 ALLOGGI DELLO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA CARINO N. 7

LA GIUNTA COMUNALE

La Sindaca introduce il punto all'ordine del giorno. Passa, quindi, la parola all'Assessore al Bilancio, Nevola Alberto che illustra l'argomento.

Gli interventi dei consiglieri sono trascritti nel documento che si allega sotto la lettera "B".

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 *"Disciplina regionale dei servizi abitativi"* ed in particolare l'art. 27 ter, come introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. g) della l.r. 9 dicembre 2025, n. 18, *"Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025"*, il quale al comma 1, prevede che *"Per esigenze di razionalizzazione ed economicità nella gestione del patrimonio, i comuni proprietari di alloggi destinati al servizio abitativo pubblico che risultano non assegnati e che sono ubicati in edifici dove sono presenti altre unità immobiliari di proprietà dello stesso ente destinate a funzioni dell'amministrazione pubblica, ovvero di alloggi non assegnabili in quanto in stato di grave degrado, possono presentare a Regione Lombardia istanza motivata per ottenere la decadenza dal vincolo di destinazione a servizio abitativo pubblico e contestuale proposta di apposizione di tale vincolo su altre unità abitative indicate dall'ente richiedente e di sua proprietà, immediatamente assegnabili e di valore almeno equivalente"*;

RICHIAMATO inoltre il comma 2 del medesimo art. 27 ter della L.R. n. 16/2016 che prevede l'adozione di apposita deliberazione della Giunta regionale al fine di definire le modalità di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, e i criteri per l'accoglimento della stessa, che *"devono tenere conto, oltre che delle condizioni di cui al comma 1, anche dell'offerta abitativa nel comune e nell'ambito territoriale di riferimento, dell'eventuale interesse storico, culturale o ambientale del fabbricato, della destinazione a funzione dell'amministrazione pubblica di unità immobiliari presenti nell'edificio e della durata di tale destinazione, nonché dei finanziamenti pubblici di cui hanno beneficiato le unità abitative destinate a servizio abitativo pubblico"*;

VISTA pertanto la deliberazione della Giunta regionale n. XII/5821 del 9.03.2026 recante ad oggetto *"Individuazione dei criteri e delle modalità di presentazione della domanda per la decadenza e contestuale apposizione del vincolo di destinazione a servizio abitativo ai sensi dell'art. 27 ter della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16"*;

CONSIDERATO che questo Comune è proprietario di n. 3 alloggi destinati a "Servizio Abitativo Pubblico" nello stabile di via Pontesecco n. 72 i quali, ormai dal lontano 2015, si trovano in una condizione di non assegnabilità in quanto versano in uno stato di grave degrado, e di n. 3 alloggi *"immediatamente assegnabili e di valore almeno equivalente"* nello stabile di via Carino n. 7 i quali

sono stati ricavati da una ristrutturazione a nuovo di ambienti mai adibiti in precedenza ad abitazione civile, rispondono alle vigenti normative in tema di igiene e sanità, così come a quelle impiantistiche e di sicurezza e sono privi di barriere architettoniche;

RICHIAMATO il prot. n. 12769 in data 6.11.2025 con cui viene dichiarata l'inagibilità dei tre alloggi dello stabile di via Pontesecco n. 72;

VERIFICATA l'estrema onerosità di un'eventuale operazione di ristrutturazione degli alloggi di via Pontesecco, come attestata dal responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva con propria relazione prot. n. 5873 del 28.05.2026, tanto da evidenziarne un "rapporto di sostenibilità dei costi benefici non giustificato dall'andamento del mercato immobiliare";

RITENUTO pertanto di dare avvio alle procedure volte al trasferimento del vincolo di "Servizio Abitativo Pubblico" (SAP) dai tre alloggi dello stabile di proprietà comunale di via Pontesecco n. 72 ai tre alloggi dello stabile di proprietà comunale di via Carino n. 7, oggetto di recente recupero (schede catastali allegate al presente atto come All. 1);

RITENUTO altresì, una volta liberati dal vincolo SAP e divenuti, conseguentemente, "patrimonio disponibile" del Comune, di procedere all'alienazione dei tre alloggi di via Pontesecco, allo stato in cui si trovano;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e della correttezza amministrativa reso, ai sensi degli artt. 49, comma 2, e 147 bis del D.Lgs 267/2000, dal responsabile del settore Sociale;

ACQUISITO altresì il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del settore Finanziario Contabile ai sensi degli artt. 49-comma 1 e 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale ed il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO, in ordine alla competenza dell'Organo deliberante, l'art. 42 comma 2 – lett. b) del d. lgs. 267/2000;

Uditi gli interventi dei consiglieri che hanno chiesto la parola interamente trascritti nel documento che si allega sotto la lettera "B";

Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 0, contrari n.0, resi in forma palese nei modi di legge, essendo n. 12 i consiglieri presenti e n. 12 i votanti,

DELIBERA

Di TRASFERIRE, per quanto in premessa, il vincolo di "Servizio Abitativo Pubblico" (S.A.P.) dai tre alloggi dello stabile di proprietà comunale di via Pontesecco n. 72 ai tre alloggi dello stabile di proprietà comunale di via Carino n. 7 oggetto di recente recupero (schede catastali allegate al presente atto come All. 1), salvo parere avverso da parte di Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 27 ter della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 "*Disciplina regionale dei servizi abitativi*";

Di ALIENARE, in caso di accettazione dell'istanza, una volta liberati dal vincolo SAP e divenuti, conseguentemente, "patrimonio disponibile" del Comune, i tre alloggi di via Pontesecco, allo stato in cui si trovano;

Di INVESTIRE pertanto la Giunta comunale dell'onere del coordinamento dell'operato degli uffici in ordine alla formazione della documentazione necessaria da inviare a Regione Lombardia a corredo dell'istanza relativa a detto trasferimento, coerentemente con le previsioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. XII/5821 del 9.03.2026;

Di IMPEGNARE altresì la Giunta comunale ad assumere apposita deliberazione di *"messa a disposizione immediata per l'assegnazione dei nuovi alloggi vincolati a SAP"*;

Dopodiché,

Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 0, contrari n.0, resi in forma palese nei modi di legge, essendo n. 12 i consiglieri presenti e n. 12 i votanti,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 20

Ufficio Proponente: **Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica**

Oggetto: **TRASFERIMENTO DEL VINCOLO DI SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO (S.A.P.) DA N. 3 ALLOGGI DELLO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA PONTESECCO N. 72 A N. 3 ALLOGGI DELLO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA CARINO N. 7**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/05/2026

Il Responsabile di Settore

Ferruccio Micheli

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/05/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Donatella Morgante

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
(PINI SUSANNA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(OMBONI ALESSANDRA)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED INVIO AI CAPIGRUPPO

- Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art 124, comma 1, del T.U. approvato con D.LGS n.267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on-line il giorno 21/07/2026 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL Segretario Comunale
(Omboni Alessandra)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune e diventerà **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134 terzo comma, del Dgs. 18 agosto 2000 n. 267 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione, salvo dichiarazione di immediata eseguibilità

Addì, 21/07/2026

IL Segretario Comunale
(Omboni Alessandra)
